

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 08/09/2022[illegible]

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE

Articolo 1 – Con il presente atto è costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle leggi regionali in vigore l'Associazione di Promozione Sociale denominata "MUZZANA AMATORI TARTUFI APS" avente sede legale in Muzzana Del Turgnano in Via Roma n. 139. La variazione della sede non costituisce modifica statutaria.

TITOLO II

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 2 – L'Associazione è apartitica, è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro. L'eventuale avanzo di gestione deve essere investito nelle attività istituzionali dell'Associazione. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari e dei terzi.

In particolare di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 117/17:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso avvalendosi dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione potrà esercitare altre attività diverse ai sensi dell'art. 6 del CTS da quelle di cui all'articolo 2 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Articolo 3 – L'Associazione si propone di divulgare le conoscenze sui tartufi, di favorirne la crescita e la raccolta compatibile con una armoniosa e rispettosa gestione del territorio del comune di Muzzana del Turgnano ed in particolare di quello boschivo. L'Associazione vuole partecipare alle iniziative locali nell'interesse generale della comunità muzzanese mirando alla sua crescita civile ed etica ed allo scopo di tutela del patrimonio collettivo. L'Associazione opera all'insegna dell'arricchimento sociale e culturale sia degli associati che di coloro che saranno coinvolti a vario titolo (fruitori, collaboratori, etc.) alle iniziative dell'Associazione. L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini potrà promuovere ed organizzare, senza alcuna finalità lucrativa, le attività ritenute necessarie od opportune per promuovere la conoscenza del tartufo muzzanese e della Bassa Friulana, ed in particolare:

- l'organizzazione di convegni, di seminari, di dibattiti, di stage, di festival, di concorsi, di produzioni e proiezioni di film, cortometraggi e documentarie manifestazioni culturali in genere, anche internazionali, volti a fungere da strumento di formazione e valorizzazione del tartufo muzzanese e della Bassa Friulana;
- corsi di aggiornamento teorico/pratici, istituzioni di gruppo di studio e di ricerca nel campo del tartufo;
- ogni altra attività atta a promuovere la finalità dell'Associazione.

Articolo 4 – L'Associazione intende sviluppare il coinvolgimento dei suoi associati e della comunità muzzanese intera alle sue iniziative in accordo con i fini sopra riportati. L'Associazione si avvale

Handwritten signatures and notes:
Muzzana
Vide...
Del...
Codon...
Daron...

prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e gratuita dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Nello svolgimento delle sue attività L'Associazione potrà avvalersi dell'attività di volontari che non verranno retribuiti, salvo i rimborsi spesa nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, dall'eventuale regolamento interno dell'Associazione o dai criteri che saranno individuati preventivamente dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 5 – Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario-Tesoriere.

TITOLO IV

SOCI

Articolo 6 – L'Associazione "MUZZANA AMATORI TARTUFI APS" è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Sono soci ordinari tutte le persone fisiche la cui domanda verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. E' esclusa la partecipazione temporanea dei soci alla vita associativa. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. La quota non è trasmissibile a terzi e non può tantomeno essere rivalutata.

Articolo 7 – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

Articolo 8 – Tutti i soci hanno diritto di voto. L'esercizio del diritto di voto, in caso di minore età, è attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta.

TITOLO V

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 9 – L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione. L'Assemblea è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

Articolo 10 – L'Assemblea ordinaria è convocata a cura del Presidente con l'indicazione degli argomenti dell'ordine del giorno, entro il 31 marzo di ogni anno solare. E' di competenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 25 CTS, le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;

Handwritten signatures and notes on the right margin:
Vito Amatore
del 21/03/2019
Lolanda Cicetti
Goda dei Fava di Lido
Atto del Pardo
M. Amatore

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 11 – L'Assemblea in prima convocazione è valida quando il numero di intervenuti raggiunga la metà più uno dei soci. Trascorsa un'ora da quella indicata dall'avviso di convocazione (il quale deve essere fatto mediante avviso spedito ai soci almeno cinque giorni prima della data prevista per l'assemblea) l'adunanza si intenderà di seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti. Il bilancio e le deliberazioni approvate verranno esposte all'albo tenuto presso la sede della società per la libera consultazione da parte dei soci nei quindici giorni successivi a quello dell'Assemblea.

Articolo 12 – I soci possono farsi rappresentare da altri soci con delega scritta. Il socio può rappresentare solo un altro socio.

Articolo 13 – L'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata con le modalità previste dallo statuto qualora ne faccia richiesta scritta più di un quarto dei soci.

TITOLO VI

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14 – Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri eletti tra i soci dell'Assemblea, che ne determina il numero.

Articolo 15 – I Consiglieri durano in carica tre anni, sono rieleggibili ed hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione.

Articolo 16 – Spetta al Consiglio Direttivo ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in particolare:

- nominare tra i propri membri il Presidente e il Vicepresidente;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- elaborare e approvare il programma di attività dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alle attività e gestioni sociali, conferire incarichi sia generali che specifici a persone, Enti e strutture di servizi.

Articolo 17 – Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti. Gli atti del Consiglio vanno firmati dal Presidente o dal Vicepresidente.

TITOLO VII

PRESIDENTE

Roberto Quattrocchi
Del Subito Granin
Bocher Soc. Alde Falar
Roberto Quattrocchi
Del Subito Granin
Bocher Soc. Alde Falar
M. V. Quattrocchi

Articolo 18 – Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, ha la firma sociale, riscuote somme da chiunque e a qualsiasi titolo dovute, comprese le sovvenzioni dello Stato, di Enti Pubblici e Privati, esegue pagamenti e compie qualsiasi operazione bancaria, sia attiva che passiva. Il Presidente può delegare queste funzioni al Vicepresidente, in tutto o in parte. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo anche con facoltà di firma.

TITOLO VIII

VICEPRESIDENTE

Articolo 19 – Il Vicepresidente in caso di assenza o di impedimento del Presidente ha il compito di eseguire le sue mansioni. Coadiuvando inoltre il Consiglio Direttivo nella predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo ed assume iniziative intese all'acquisizione di risorse a vantaggio dell'Associazione.

TITOLO IX

SEGRETARIO-TESORIERE

Articolo 20 – Il Segretario-Tesoriere dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per un triennio fra i suoi componenti o anche fra persone non componenti il Consiglio ma socie dell'Associazione. Il Segretario-Tesoriere dirige gli uffici e cura il disbrigo degli affari ordinari. In particolare, cura la tenuta dell'elenco aggiornato dei soci, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza. Il Segretario-Tesoriere ha il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed opera in linea con le direttive da esso ricevute. Il Segretario-Tesoriere cura altresì l'inventario di tutti i beni dell'Associazione e provvede inoltre alla gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il bilancio consuntivo e quello preventivo, corredandoli di idonea relazione contabile, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.

TITOLO X

FINANZIAMENTI E GESTIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 21 – L'Associazione opera mediante finanziamenti richiesti e provenienti da:

- convenzioni nazionali ed internazionali;
- Enti, Fondazioni e privati;
- quote associative da ingresso;
- contributi volontari;
- lasciti e donazioni;
- proventi derivanti dalle iniziative promosse e dalle eventuali attività commerciali marginali esercitate in quanto utili al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

I finanziamenti assegnati all'Associazione verranno gestiti secondo le specifiche norme vigenti.

TITOLO XI

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 22 – Il patrimonio dell'Associazione sarà costituito:

- dai beni acquistati nel corso dell'attività;
- da eventuali contributi volontari dei soci;
- da contributi ed erogazioni a qualsiasi titolo effettuati da Stato, Regione, Provincia, Comune, altri Enti Pubblici o Privati.

Handwritten notes on the right margin:
- *Articolo 18*
- *Articolo 19*
- *Articolo 20*
- *Articolo 21*
- *Articolo 22*
- *Articolo 23*
- *Articolo 24*
- *Articolo 25*
- *Articolo 26*
- *Articolo 27*
- *Articolo 28*
- *Articolo 29*
- *Articolo 30*
- *Articolo 31*
- *Articolo 32*
- *Articolo 33*
- *Articolo 34*
- *Articolo 35*
- *Articolo 36*
- *Articolo 37*
- *Articolo 38*
- *Articolo 39*
- *Articolo 40*
- *Articolo 41*
- *Articolo 42*
- *Articolo 43*
- *Articolo 44*
- *Articolo 45*
- *Articolo 46*
- *Articolo 47*
- *Articolo 48*
- *Articolo 49*
- *Articolo 50*
- *Articolo 51*
- *Articolo 52*
- *Articolo 53*
- *Articolo 54*
- *Articolo 55*
- *Articolo 56*
- *Articolo 57*
- *Articolo 58*
- *Articolo 59*
- *Articolo 60*
- *Articolo 61*
- *Articolo 62*
- *Articolo 63*
- *Articolo 64*
- *Articolo 65*
- *Articolo 66*
- *Articolo 67*
- *Articolo 68*
- *Articolo 69*
- *Articolo 70*
- *Articolo 71*
- *Articolo 72*
- *Articolo 73*
- *Articolo 74*
- *Articolo 75*
- *Articolo 76*
- *Articolo 77*
- *Articolo 78*
- *Articolo 79*
- *Articolo 80*
- *Articolo 81*
- *Articolo 82*
- *Articolo 83*
- *Articolo 84*
- *Articolo 85*
- *Articolo 86*
- *Articolo 87*
- *Articolo 88*
- *Articolo 89*
- *Articolo 90*
- *Articolo 91*
- *Articolo 92*
- *Articolo 93*
- *Articolo 94*
- *Articolo 95*
- *Articolo 96*
- *Articolo 97*
- *Articolo 98*
- *Articolo 99*
- *Articolo 100*

Handwritten signatures at the bottom:
- *M. L. R.*
- *M. L. R.*
- *M. L. R.*

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 23 – E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO XII

LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 24 – In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 25 – Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme in materia prevista dal Codice Civile e dalle altre leggi vigenti.

Vide Anna Feriè
Isolande Cautin
[Signature]
Vittorio Fell
De Sisto Geronzi
Evelina Lica
Elide Povera
Maurizio [Signature]

[Signature]